



Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione

SEZIONE SUD SALENTO

via Gaetano Vinci 7 - 73052 PARABITA - sudsalento@italianostra.org - cell. 360 322769

<https://www.italianostra.org/sezioni-e-consigli-regionali/le-nostre-sezioni/puglia/sud-salento/>

Sede Legale Viale Liegi, 33 00198 Roma - C.F. 80078410588 - P.IVA 02121101006 - www.italianostra.org

Parabita, 24 luglio 2020

AI COMUNE DI GALATONE

Piazza Costadura, 1 - 73044 Galatone (Le)

protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it

Alla PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

Via Umberto I 13 - 73100 Lecce

protocollo@cert.provincia.le.it

ambiente@cert.provincia.le.it

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a V.I.A. con variante urbanistica “Progetto di massima Realizzazione di un impianto sportivo per piste di kart e kart-cross” nel Comune di Galatone, loc. Pennella, comm. Multiservice 2009 Soc. Coop. con sede in Sannicola. Osservazioni e richieste.

Il sottoscritto Marcello Seclì, in qualità di presidente della Sezione Sud Salento dell'Associazione nazionale ITALIA NOSTRA onlus portatrice di interessi diffusi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione presente ed operante nel territorio della provincia di Lecce e che associa cittadini interessati alla tutela e al legale uso e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, ha preso in esame la documentazione relativa alla procedura di cui all'oggetto rilevando le seguenti osservazioni.

1. DIFFORMITA' DALLA LEGGE REGIONALE N.56/80

Il territorio Comune di Galatone è disciplinato dal Piano Regolatore Generale, che però non risulta adeguato alla L.R. 56/1980. Ne deriva che, nel caso in specie, il rilascio della variante urbanistica violerebbe l'art.55 della stessa legge: *“Tutti i comuni della Regione sono obbligati a dotarsi di un piano regolatore conforme alle prescrizioni della presente legge, entro due anni dall'entrata in vigore della stessa. Fino all'adozione ed approvazione del piano regolatore generale di cui al comma precedente, possono essere apportate varianti agli strumenti urbanistici vigenti predisposte solo per la realizzazione di opere pubbliche, nonché per la realizzazione dei programmi di edilizia economica e popolare e per la verifica degli standards, ai sensi dell'art. 5, punto d) della legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979...”*

L'intervento quindi, stando ai documenti in possesso della scrivente Associazione, non risulta riferibile a procedimenti che consentano la deroga allo strumento urbanistico.

2. DIFFORMITA' DALL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010 E DALLA D.G.R. 2581/2011

Con Deliberazione G.R. 22.11.2011 n. 2581 la Regione Puglia ha emanato indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del DPR 160/2010 con il *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”*. Tale Regolamento, dopo aver confermato che l'elenco delle attività per cui la normativa prevede una procedura di variante urbanistica ha un *“carattere esemplificativo e non tassativo”*, precisa che il procedimento unificato

trova applicazione *"tutte le volte che sia necessario ottenere dalla pubblica amministrazione un provvedimento di autorizzazione con riferimento ad un impianto idoneo a realizzare un'attività avente rilevanza economica"*, quale quella in esame.

Ciò chiarito, il suddetto Regolamento introduce importanti requisiti per l'accesso alla procedura, tra cui il requisito della *"insufficienza delle aree"* rispetto al progetto presentato. In particolare occorre verificare se manchino o siano insufficienti *"aree a destinazione produttiva, o perché queste non consentono quel determinato tipo di insediamento a causa della insufficiente dimensione, o comunque per la presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivo di carattere equivalente"*.

L'agglomerato del Consorzio ASI di Nardò-Galatone, a breve distanza dal sito in esame, ha un'estensione di ben 216 ettari, di cui 172 Ha di lotti, 21 Ha aree a verde e servizi, 23 Ha per strade e parcheggi. Basta fare un rapido confronto planimetrico tra la mappa ASI e la situazione attuale (cfr. allegati n.1 e n.2) per verificare che una gran parte dei lotti sono ancora disponibili. Risulta evidente, quindi, che nell'area non vi sia carenza di aree per la destinazione richiesta, per cui la proposta progettuale appare carente negli stessi presupposti normativi.

3. DIFFORMITA' DAL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Il progetto si pone in sostanziale ed insanabile contrasto con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, **le cui indicazioni sia generali che specifiche sono sostanzialmente opposte alle impostazioni del progetto in esame.**

Infatti dall'esame delle *"Linee Guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed eco-logicamente attrezzate"* (APPEA), si ricava che:

- il Piano promuove la *"razionalizzazione dell'occupazione del suolo"* in aree già antropizzate, e contrasta la sottrazione di nuove aree alla destinazione agricola;
- il Piano prevede la concentrazione dell'edificato produttivo nelle APPEA esistenti, di cui peraltro si persegue la mitigazione dell'impatto paesaggistico.

Lontanissime quindi dalla impostazione del Piano le ipotesi di nuove localizzazioni produttive in zone agricole, mentre si prevedono semmai le delocalizzazioni degli insediamenti produttivi sparsi nelle APPEA esistenti.

Sarebbe peraltro irrazionale, costoso e contrario agli interessi pubblici consentire un ulteriore insediamento produttivo sparso, con relativa necessità di infrastrutture di urbanizzazione, con ulteriore consumo di suolo e con gravi impatti al paesaggio rurale, quando la pianificazione regionale prevede al contrario la concentrazione di impianti produttivi in aree da riqualificare.

4. DIFFORMITA' DALL'ART. 19 DEL D.LGS 152/2006

L'Allegato IV bis del D.Lgs 152/06, Parte II, così come modificato dall'art. 22 del D.Lgs 104/2017, prescrive in materia di verifica di assoggettabilità a VIA i contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'Art. 19 dello stesso Decreto:

"1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

- a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;*
- b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.*

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.

3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da :

Italia Nostra onlus SEZIONE SUD SALENTO - Via Gaetano Vinci 7 - 73052 PARABITA (Lecce)

segue nota del 24.7.2020 ad oggetto: Verifica di assoggettabilità a V.I.A. con variante urbanistica "Progetto di massima realizzazione di un impianto sportivo per piste di kart e kart-cross" nel Comune di Galatone, loc. Pennella, committente Multiservice 2009 Soc. Coop. con sede in Sannicola. Osservazioni e richieste.

- a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;
- b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.
4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri contenuti nell'allegato V.
5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi."

Ciò premesso, un esame dello Studio ambientale preliminare del proponente mostra evidenti ed inquietanti carenze. Nel documento "Relazione identificazione impatti ambientali" ed in particolare nella parte "Quadro di riferimento ambientale", di sole 4 pagine (sic!) vengono ignorati o fortemente sottovalutati molti degli impatti ambientali di un insediamento come quello proposto. Preliminarmente, il documento sembrerebbe ottenuto da un "copia e incolla" di documenti simili; infatti non si comprende come si possa affermare che "il progetto non prevede nella modalità di gestione dell'impianto, la formazione di potenziali fonti locali di emissione in atmosfera, associabili ai gas di scarico dei go-kart, alle emissioni del circuito ... e al fabbisogno energetico dell'impianto" e che "nello scenario di progetto, il numero dei go-kart circolanti per sessione di gara si mantiene, infatti, costante rispetto allo scenario attuale e pari a n. 20" se non ipotizzando che la citazione si riferisca al progetto di adeguamento di altro impianto esistente a numero di veicoli circolante costante.

Aberrante e gravemente contrastante con lo spirito e con il contenuto di tutta la normativa ambientale più aggiornata, poi, appare l'affermazione per cui "*il contributo emissivo dei go-kart sia trascurabile, soprattutto se posto in relazione al fatto che l'impianto ricade in un'area di infrastrutturazione trasportistica veicolare (con la presenza della S.S. 101), oltre che produttiva-artigianale-commerciale direzionale*". Se fosse assurdamente accettata, questa affermazione farebbe giustizia sommaria di decenni di dibattiti e di produzione legislativa sugli **impatti cumulativi**, **in base ai quali il proponente di una qualsivoglia opera deve porre attenzione non solo agli impatti della stessa, ma anche agli effetti congiunti che la stessa opera potrebbe determinare sull'ambiente interessato e sulla salute dei suoi abitanti, sommandosi e determinando sinergie con altri impatti.**

Similmente, ignorati o gravemente sottovalutati sono, a titolo di esempio non esaustivo:

A) il contributo al consumo di suolo associato a circa 5.700 mq di nuove piste; si ricorda che i Rapporti ISPRA sul Consumo di suolo in Italia (inteso come superficie naturale o agricola trasformata con coperture artificiali) indica che **la Puglia è tra le Regioni con il più alto consumo di suolo in Italia, e che nella Regione la provincia di Lecce è quella con i maggiori consumi.**

Le conseguenze del consumo di suolo sono:

- la perdita di superfici verdi e/o agricole con influenza sui cicli naturali;
- l'alterazione degli assetti idraulici e geologici, con maggiore incidenza di frane e alluvioni;
- aumento della riflessione termica e riduzione di assorbimento della radiazione solare, con influenza sui cambiamenti climatici;
- l'alterazione di habitat di specie naturali e dell'equilibrio ecologico complessivo;
- alterazioni dell'identità dei luoghi e del paesaggio.

B) L' esame della flora e della fauna locali. In tal senso emblematica della superficialità dello studio - e per certi aspetti risibile - è l'affermazione perentoria per cui "**nel territorio non si riscontra la presenza floro-faunistica**" (sic!);

C) L'esame dell'**impatto paesaggistico** di nuovi manufatti di tipo industriale in un contesto rurale.

5. IMPATTO ACUSTICO

L'impatto dell'inquinamento acustico costituisce uno degli aspetti più critici della proposta progettuale. Da notare anzitutto l'errore pretestuoso della proposta progettuale di considerare i limiti di emissione acustica validi per le zone industriali, in relazione ad un insediamento collocato invece in zona agricola, avente vincoli ben più stringenti.

A parte ciò, un nuovo insediamento come quello in esame comporterebbe indubbiamente delle emissioni sonore che, sebbene non quantificate nella proposta, sono suscettibili di una trasformazione devastante del contesto rurale in cui si colloca, non lontano dalla zona industriale ma **vicina a insediamenti residenziali e ricettivi**. In tal senso un grave errore, segno di una aberrante interpretazione delle norme ambientali, si ritrova nel progetto allorché si afferma testualmente (refusi compresi): *"Dall'analisi di comparazione con altri impianti presenti nella nostra Provincia si può evidenziare come l'attività risulti essere influente per meno dB(A) rispetto al rumore già insistente nell'area e generato dall'intenso traffico della strada statale. Si può notare come non vi sia una grande differenza tra i livelli notturni e diurni essendo l'area vicina ad una strada statale altamente trafficata."*

Tale ragionamento, simile nelle conclusioni a quello esposto per le emissioni dei veicoli e rispondente alla logica del "tanto peggio tanto meglio", demolisce una intera civiltà giuridica in tema ambientale, per cui di fronte ad un fenomeno di inquinamento o di degrado territoriale in genere, occorre mettere in campo azioni di recupero e riqualificazione dell'area, piuttosto che farsi scudo dei fattori negativi esistenti per giustificare nuove degradazioni dello stato ambientale.

6. CONCLUSIONI

La proposta appare presentata in modo sommario e gravemente inadeguato e carente nella descrizione dei suoi impatti, oltre che contrastante in modo sostanziale ed insanabile con il quadro normativo vigente. La più opportuna collocazione di un simile insediamento sarebbe appropriata nella limitrofa zona industriale di Galatone-Nardò, ancora in parte inutilizzata, e non certo in area agricola da sottoporre a nuove cementificazioni e antropizzazioni.

In virtù di quanto innanzi illustrato la scrivente Associazione chiede che il progetto in esame non venga approvato, confidando che i rappresentanti degli Enti in indirizzo valutino con la massima attenzione tale richiesta e non si assumano la responsabilità di mandare avanti una proposta così mal congegnata, determinando così lo stravolgimento di un intero comprensorio al degrado ambientale e paesaggistico e ad una sensibile riduzione della qualità di vita per i cittadini che vi sono insediati.

La scrivente Associazione si riserva di agire nelle sedi competenti al fine di tutelare gli interessi diffusi rappresentati.

Si allega estratto dall'ortofoto Google Maps con perimetro dell'area industriale Asi dei Comuni di Galatone e Nardò (1) e perimetro dell'area interessato dal progetto in esame (2).

Marcello Seclì


Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento



Italia Nostra onlus SEZIONE SUD SALENTO - Via Gaetano Vinci 7 - 73052 PARABITA (Lecce)

segue nota del 24.7.2020 ad oggetto: Verifica di assoggettabilità a V.I.A. con variante urbanistica "Progetto di massima realizzazione di un impianto sportivo per piste di kart e kart-cross" nel Comune di Galatone, loc. Pennella, committente Multiservice 2009 Soc. Coop. con sede in Sannicola. Osservazioni e richieste.

Allegato



ortofoto Google Maps con perimetro dell'area industriale ASI dei Comuni di Galatone e Nardò (1) e perimetro dell'area interessato dal progetto in esame (2).